



giunta regionale

Data - 2 NOV. 2020      Protocollo N° 465478      Class:      Prat.      Fasc.      Allegati N°

Oggetto: Trasmissione Decreto n. 84 del 30.10.2020 del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, per avocazione delle competenze del Direttore della Direzione Progetti speciali per Venezia, di Restituzione agli usi legittimi dell'area agricola non contaminata, compresa nella subarea A della Macroisola Campalto Osellino ad eccetto dell'area IVE.  
Art. 242. D.Lgs. 152/06.

**Al Comune di Venezia**

Direzione Sviluppo del Territorio e Città sostenibile  
Servizio Bonifiche  
Campo Manin – San Marco 4023  
30124 – Venezia  
c.a. Avv. M. Mastroianni  
*ambiente@pec.comune.venezia.it*

**Alla Città metropolitana di Venezia**

Difesa del suolo e Tutela del Territorio,  
Ufficio bonifiche  
via Forte Marghera, 191  
30173 – Mestre (VE)  
c.a. Dott. M. Gattolin  
*protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it*

**All' A.R.P.A.V.**

Dipartimento Provinciale di Venezia  
via Lissa, 6  
30171 – Mestre – Venezia  
c.a. Dott. M. Zambon  
*dapve@pec.arpav.it*

**All'Azienda ULSS 3 Serenissima**

Dipartimento di Prevenzione  
Distretto del Veneziano  
P.le S.L. Giustiniani 11/D  
30174 Zelarino (VE)  
c.a. dott.ssa M. Gregio  
*protocollo.aulss3@pecveneto.it*

*Area Tutela e Sviluppo del Territorio  
Direzione Progetti speciali per Venezia  
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412795941  
<http://www.regione.veneto.it>  
PEC: [progettispecialivenezia@pec.regione.veneto.it](mailto:progettispecialivenezia@pec.regione.veneto.it)  
Codice Univoco Ufficio TEE4ZI*



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

In allegato alla presente, si trasmette copia del verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 17.09.2020 e copia del Decreto n. 84 del 30.10.2020 del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, per avocazione delle competenze del Direttore della Direzione Progetti speciali per Venezia, con il quale viene approvato il documento in oggetto.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge 241/90, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla ricezione del provvedimento in oggetto, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla ricezione.

Distinti saluti.

Il Direttore ad Interim  
Ing. *Loris Tomiato*

Il Direttore  
della UO Bonifiche ambientali e Legge speciale per Venezia  
Dott. Giovanni Ulliana

Prat. 83/2007\_ CampaltoOsellino  
Referente Dott. S. Fassina Tel. 0412795713

*Area Tutela e Sviluppo del Territorio*  
**Direzione Progetti speciali per Venezia**  
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412795941  
<http://www.regione.veneto.it>  
PEC: [progettispecialivenezia@pec.regione.veneto.it](mailto:progettispecialivenezia@pec.regione.veneto.it)  
Codice Univoco Ufficio TEE4ZI



**REGIONE DEL VENETO**  
**Area Tutela e Sviluppo del Territorio**  
*Direzione Progetti speciali per Venezia*

**Legge Regionale n. 19/2013. Approvazione dei progetti di bonifica di siti inquinati ubicati nell'ambito territoriale del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia.**

**CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA**

*Verbale della seduta del*

**17 Settembre 2020**

**La Conferenza di Servizi istruttoria è stata convocata con nota n. 357057 del 11 Settembre 2020, per il giorno 17 Settembre 2020, presso gli uffici della Direzione Progetti speciali per Venezia a Palazzo Linetti, Calle Priuli, Cannaregio 99, Venezia.**

Presiede la Conferenza di Servizi il dott. Paolo Campaci, Direttore della Direzione Progetti speciali per Venezia, giusta delega di cui al Decreto n. 1 del 08/07/2016 a firma del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio dott. Alessandro Benassi. Dopo aver acquisito agli atti le deleghe dei rappresentanti tecnici degli Enti convocati e verificato la presenza degli Enti, viene dato l'inizio dei lavori tramite videocollegamento.

**Proponente:** Comune di Venezia

**Area:** Comune di Venezia

**Titolo:** Macroisola Campalto Osellino - trasmissione esiti PdC.

Trasmesso con nota del 29/10/2018 prot. 526418 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. n. 448800 del 06/11/2018.

Integrato da:

Titolo: Piano di Caratterizzazione Macroisola Campalto Osellino - trasmissione risposte prescrizioni Conferenza dei Servizi del 04/12/18,

Trasmesso con nota del 12/03/2019 prot. 129376 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. n. 102727 del 13/03/2019.

Integrato da:

Titolo: Macroisola Campalto-Osellino. Trasmissione della nota in risposta alla CdS del 16/07/2019.

Trasmesso con nota del 07.07.2020 prot. 286231/2020 acquisita dalla Direzione Progetti speciali per Venezia con prot. n. 267935 del 07/07/2020.

Il dott. Simone Fassina, tecnico istruttore che svolge la propria attività nella Direzione Progetti speciali per Venezia, descrive sinteticamente il documento in esame.

Il documento in esame che risponde alla richiesta integrazioni della Conferenza di Servizi istruttoria del 16.07.2019 è stato rinviato dall'esame delle Conferenza istruttorie del 05.08.2020 e 03.09.2020 per approfondimenti istruttori.

La Conferenza di Servizi istruttoria del 16.07.2019 ha ritenuto di approvare la proposta del Comune di Venezia in qualità di Ente proponente, richiedendo integrazioni documentali. Nella Conferenza di Servizi citata gli Enti concordano nel dividere il procedimento riguardante la Subarea A da quello riguardante la Subarea B del sito in esame, accogliendo la proposta del Comune di Venezia della non necessità di presentare l'Analisi di Rischio per la Subarea A.

Il Presidente riassume le conclusioni della riunione tenutasi presso l'Avvocatura Regionale in data 14.09.2020 con la presenza degli avvocati dell'Avvocatura Civica del Comune di Venezia in merito alla nota allegata al documento in esame dal titolo: "*Necessità di effettuare test di cessione sui materiali di riporto in siti oggetto di bonifica per i quali è già presentato in Piano di Caratterizzazione*".

In merito al parere rilasciato dall'Avvocatura Civica del comune di Venezia, la Regione del Veneto prende la posizione di richiedere l'effettuazione del test di cessione nei materiali di riporto previsti da norma mentre la gestione dei risultati sarà valutata in apposita Conferenza di Servizi tenendo ben in considerazione della non contaminazione delle acque di falda. Si cita peraltro la sentenza del TAR del Lazio, Sez. II bis, nella recente sentenza n. 256 del 14.01.2020 che ha respinto il ricorso della parte ricorrente per varie motivazioni all'effettuazione del test di cessione nei suoli.

Riferisce inoltre che, qualora il test di cessione risultasse positivo e il Comune di Venezia intendesse procedere secondo il D.Lgs 152/2006 e non secondo quanto previsto dal D.L. 2/2012 (rimozione/MISP/trattamento), considerato l'ingente impegno economico necessario ad intervenire su di un'area così vasta a fronte della già dimostrata assenza di correlazione tra contaminazione presente nelle acque e quella presente nei terreni, la Regione valuterà, congiuntamente con gli Enti, le migliori soluzioni tecniche possibili.

La dott.ssa Silvia Fant del Comune di Venezia evidenzia che la maggior parte delle stratigrafie esaminate evidenzia la presenza di un materiale di riporto costituito da ciottoli, sabbie e limi che sono configurabili come sottofondi per costruzioni edilizie e non riporto antropico da demolizione o altro, e gli altri sondaggi sono comunque costituiti da sabbia, ghiaia e frammenti centimetrici e millimetrici di cls e/o laterizi.

Il Presidente ritiene che questo elemento conoscitivo evidenziato da Comune di Venezia deve servire per limitare le indagini del test di cessione dove c'è la presenza di materiale di riporto così come definito da norma ovvero in presenza di criticità.

La dott.ssa Lisa Cantarella responsabile dell'istruttoria per conto di ARPAV esprime le seguenti osservazioni in merito ai punti della Conferenza di Servizi istruttoria del 16.07.2020 e relative risposte del Comune di Venezia.

#### **Punto 1**

In merito al diniego alle operazioni di ri-campionamento in corrispondenza del sondaggio 21231 manifestato dalla società "I.Ve.", si ritengono le motivazioni addotte, definite testualmente "*di natura strettamente commerciale*", alquanto generiche e non soddisfacenti. Ove non fosse attuabile un ri-campionamento, in mancanza di ulteriori riscontri analitici che attestino con sufficiente certezza l'assenza di contaminazione da benzo(a)pirene, si ritiene che il sito debba ritenersi "potenzialmente contaminato", con tutti gli obblighi conseguenti.

Per quanto concerne il superamento del parametro HC>12 nei sondaggi 977 e 1116, si prende atto della decisione della Parte di non eseguire il ri-campionamento e della conseguente scelta di procedere all'elaborazione di un'analisi di rischio utilizzando come concentrazioni in input i valori risultanti dall'applicazione del BIAS ai dati iniziali, corretti considerando le frazioni idrocarburiche derivanti dalle speciazioni eseguite in fase di caratterizzazione.

Si prende inoltre atto dell'assenza di rischio cui si perviene a seguito dell'applicazione dell'analisi di rischio in modalità diretta. Si ricorda tuttavia che, come correttamente specificato dal proponente, qualora lo scenario dovesse subire modifiche e dovessero rendersi attivi percorsi di esposizione ad oggi non considerati, l'elaborazione dovrà essere aggiornata.

#### **Punto 2**

Si rimanda alle valutazioni dell'Azienda ULSS 3 "Serenissima", che verranno formulate successivamente alla stesura dell'Analisi di Rischio.

#### **Punto 3**

Si prende atto dell'avvenuta presentazione dei documenti richiesti.

Ad ogni buon conto si osserva che nei Rapporti di prova Chelab nn. 15/000279699, 15/000279701, 15/000279702 e 15/000279704 viene citato il metodo analitico 1A del D.M.

06/09/1994, diversamente al metodo 1B che compare in tutti gli altri documenti. Viceversa i Rapporti di prova del laboratorio "Lecher Srl", che riportano i risultati del laboratorio sub-appaltato "Chelab Srl", citano il metodo 1B.

Poiché il metodo analitico 1A non raggiunge la sensibilità richiesta per apprezzare la CSC nei terreni per il parametro "amianto", cioè 1000 mg/kg, si chiede di chiarire se quanto riportato da "Chelab Srl" riguardo la metodica analitica nei quattro Rapporti di Prova sopra menzionati sia frutto o meno di un refuso.

Si osserva inoltre che, relativamente ai parametri PCB e Diossine analizzati nei campioni di "top-soil", nei documenti emessi da "Lecher Srl" compaiono valori di concentrazione e incertezza di misura diversi da quelli riportati nei documenti del laboratorio Chelab, nella quasi totalità di grandezza inferiore (vedi esempio in Tab. 5).

Si ritiene pertanto opportuno un chiarimento su quanto riscontrato.

#### **Punto 4**

Si prende atto delle considerazioni formulate, che si ritengono condivisibili.

#### **Punto 5**

Il proponente sostiene la "non necessità" dell'esecuzione del test di cessione sullo strato di materiali definiti "di riporto", in quanto informazioni utili ed utilizzabili sull'assenza di potenziali rischi di contaminazioni dell'acqua che satura parzialmente tale materiale sono direttamente ricavabili dall'esito favorevole delle analisi effettuate sull'acqua sotterranea prelevata nei piezometri 6147, 6117, 6133 e 6129, che sono i 4 piezometri intestati nella falda del riporto.

La finalità del test di cessione è quella di accertare l'attitudine del riporto a cedere determinati contaminanti e quindi permette di valutare un eventuale rischio di contaminazione nel lungo periodo.

Si differenzia pertanto dall'analisi puntuale delle caratteristiche dell'acqua sotterranea, che fotografa la contaminazione in un determinato istante, ma che non fornisce informazioni utili a comprendere se esiste un rischio potenziale di futuro aggravamento dello stato ambientale.

Posto quanto sopra, la scrivente Agenzia ritiene opportuno venga accertato se il materiale di riporto *in situ* sia fonte di contaminazione, quantomeno in corrispondenza dei sondaggi nella subarea B che hanno evidenziato maggiori superamenti delle CSC per metalli, IPA, HC>12, DDD/DDT/DDE, mediante l'esecuzione del test di cessione parametrato ai limiti delle CSC per le acque sotterranee.

#### **Punto 6**

Per quanto concerne il parametro Nitriti, nella campagna di analisi del 2015 erano emersi 16 superamenti delle CSC in altrettanti piezometri, con valori oscillanti fra 526 e 24820 µg/l.

I valori di concentrazione soglia oltre il limite si erano verificati nei seguenti piezometri.

- 21231 - 1041 - 1112 - 972 - 977 - 1043 - 1044 - 1049 - 1120 - 6142, collocati nella subarea A
- 6111 - 6130 - 6134 - 6102 - 6119 - 6138, collocati nella subarea B

Nella successiva campagna di analisi del 2019 il parametro Nitriti è stato ricercato in 9 piezometri.

- 6142 - 1120, collocati nella subarea A
- 6111 - 6130 - 6102 - 6119 - 6134 - 6137 - 6138, collocati nella subarea B.

Si precisa che il piezometro n. 6137 nella campagna del 2015 non presentava superi delle CSC per il parametro Nitriti, poiché il valore di concentrazione riscontrabile nel Rapporto di prova Lecher n. 20152033-039 del 22/10/2015 è inferiore a 20 µg/l.

Le ultime analisi hanno confermato il persistere della contaminazione solamente nel piezometro 6119 (2912 µg/l).

Premesso quanto sopra, rileva che nella seconda campagna non sono stati ri-campionati 8 piezometri nella sub-area A, per cui non è possibile in tali sondaggi escludere il persistere della contaminazione.

Si ritiene pertanto che i dati della campagna 2015 relativamente ai piezometri mancanti (21231, 1041, 1112, 972, 977, 1043, 1044, 1049) debbano essere inseriti nell'elaborazione dell'Analisi di Rischio.

In considerazione della mancata esecuzione dei ri-campionamenti di suolo ed acque sotterranee in diversi punti della subarea A, si ritiene non sussistano i presupposti per lo svincolo dell'area I.VE, nella quale sono stati riscontrati i superamenti, dal procedimento di

bonifica.

In generale, si rimanda comunque alle valutazioni dell'Azienda ULSS 3 "Serenissima" che verranno formulate successivamente alla stesura dell'Analisi di Rischio.

La dott.ssa Silvia Fant in merito al punto 3 ha dato i chiarimenti richiesti. In merito al punto 1 e 6 di ARPAV viene evidenziato che i piezometri e sondaggi da ricampionare sono compresi all'interno della subarea A di proprietà IVE. Pertanto si chiede di stralciare dagli interventi di bonifica e presentazione dell'Analisi di Rischio l'area agricola della subarea A eccetto l'area di IVE che secondo quanto riportato da ARPAV deve eseguire dei ricampionamenti dei suoli e acque di falda.

Il geom. Paolo Ciuffi rappresentante della Città metropolitana di Venezia rinvia ad ARPAV la valutazione sulla correttezza ed esaustività delle risposte alle richieste di attribuibilità del fondo naturale di alcuni parametri (arsenico, ferro, manganese e boro). Si invita l'Ente sanitario (ULSS3) di esprimersi sulle eventuali misure di prevenzione da mettere in atto nelle aree dove si sono riscontrati superamenti dei limiti tabellari (CSC).

La dott.ssa Maria Gregio rappresentante dell'AULSS 3 Serenissima ritiene che deve essere osservato quanto riportato nel Decreto n. 46 del 1 marzo 2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: "*Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*".

La dott.ssa Silvia Fant evidenzia che l'art. 7 comma 1 di tale Decreto precisa che: "I procedimenti di bonifica e messa in sicurezza di aree agricole già avviati ai sensi della disciplina di cui alla parte quarta, titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano disciplinati dalle relative disposizioni. Inoltre secondo il PRG l'area è classificata a verde urbano attrezzato destinata alla Realizzazione del Parco di San Giuliano.

Per quanto riguarda l'esecuzione del test di cessione, il Comune di Venezia, pur non concordando con la posizione assunta dagli Enti, prende atto di quanto richiesto e provvederà ad elaborare una planimetria con evidenziati i sondaggi nei quali è stata riscontrata la presenza di riporto, differenziati per tipologia, sulla base della quale avviare un confronto con ARPAV per stabilire dove eseguire tale test.

Il Presidente ritiene che per i motivi evidenziati dal Comune di Venezia l'area di cui trattasi è esclusa dalle indicazioni del regolamento del Decreto n. 46 del 1 marzo 2019 citato.

**Dopo ampia e approfondita discussione, preso atto di quanto sopra esposto, la Conferenza di Servizi ritiene approvabile la proposta del Comune di Venezia di restituire l'area agricola compresa nella subarea A ad eccetto dell'area IVE, agli usi legittimi non risultando contaminata, richiede altresì le seguenti prescrizioni:**

1. In assenza degli esiti dell'Analisi di Rischio (che escluda rischi sanitari dove sono stati riscontrati superamenti tali da non essere definiti hot spot), vista anche la presenza di bersagli sensibili (area residenziale), è necessario valutare con l'Ente sanitario, l'eventuale necessità di adottare misure di prevenzione anche nei punti dove sono stati riscontrati superamenti delle CSC tali da non essere definiti Hot Spot.
2. Gli esiti delle indagini ambientali evidenziano la presenza di uno strato definito come "materiali di riporto" distribuito in alcuni punti come rilevato dalle stratigrafie dei sondaggi eseguiti nella subarea "B", pertanto richiamato il DPR n. 120/2017 e alla luce del contenuto della nota del MATTM prot. 0015786 del 10.11.2017 nonché della bozza di linee guida elaborata dal Gruppo di Lavoro "Terre e rocce da scavo" del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, deve essere eseguito il test di cessione al fine di stabilire o meno se gli stessi materiali di riporto costituiscano o meno una "fonte di contaminazione"


del sito indagato". L'indagine deve essere concertata con l'Agenzia per fornire un quadro esaustivo della cessione derivante dallo strato di riporto, prevedendo un numero adeguato di campioni in relazione alla contaminazione accertata, e all'ubicazione dello strato di riporto esclusi quelli configurabili come materiale inerte da sottofondo. Il set analitico dovrà far riferimento in particolare ai contaminanti riscontrati nei sondaggi ed essere parametrato ai limiti delle CSC per le acque sotterranee.

3. Per quanto riguarda l'area Ive compresa nella subarea A, il proprietario deve ottemperare a quanto di seguito riportato.
  - I superamenti dei limiti di colonna A della tabella 1 dell'all. 5 alla parte IV del titolo V del D.Lgs 152/06 per i parametri **benzo(a)pirene** devono essere tenuti in considerazione nell'elaborazione dell'Analisi di Rischio. Al fine di ottenere dati utili per la definizione del rischio, può essere valutato il ricampionamento del terreno in corrispondenza del sondaggio in questione e il preliminare intercalibrazione dei laboratori al fine di definire le modalità di analisi del parametro.
  - Considerati inoltre i superamenti rilevati nelle acque in 5 piezometri dell'area IVE per il parametro Nitriti, la ditta deve provvedere all'elaborazione dell'Analisi di Rischio.
4. Per quanto concerne il superamento del parametro **HC>12** nei sondaggi 977 e 1116, Si prende atto dell'assenza di rischio cui si perviene a seguito dell'applicazione dell'analisi di rischio in modalità diretta. Qualora lo scenario dovesse subire modifiche e dovessero rendersi attivi percorsi di esposizione ad oggi non considerati, l'elaborazione dovrà essere aggiornata.
5. Per quanto riguarda la subarea B, il Comune di Venezia deve presentare l'Analisi di Rischio entro 90 giorni dal ricevimento del presente verbale.

Il Verbalizzante  
Dott. Simone Fassina



Il Presidente  
Dott. Paolo Campaci



*I partecipanti alla Conferenza di Servizi (Enti Pubblici) presenti per tutta la seduta o in parte:*

Dott. P. Campaci – Regione Veneto  
Dott. S. Fassina – Regione Veneto  
Geom. P. Ciuffi – Città metropolitana di Venezia  
Ing. M. Zambon – ARPAV Dipartimento di Venezia  
Dott.ssa L. Cantarella – ARPAV Dipartimento di Venezia  
Dott.ssa S. Fant – Comune di Venezia  
Dott. F. Penzo – Comune di Venezia  
Dott.ssa M. Gregio – AULSS 3 Serenissima







# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. **84** DEL **30 OTT. 2020**

OGGETTO: Restituzione agli usi legittimi dell'area agricola non contaminata, compresa nella subarea A della Macroisola Campalto Osellino ad eccetto dell'area IVE. Art. 242. D.Lgs. 152/06.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto si approva la proposta del Comune di Venezia di restituzione agli usi legittimi dell'area agricola non contaminata, compresa nella subarea A della Macroisola Campalto Osellino ad eccetto dell'area IVE.

Il documento dal titolo "*Macroisola Campalto Osellino - trasmissione esiti PdC*", è stato trasmesso dal Comune di Venezia con nota del 29/10/2018 prot. 526418 ed acquisito agli atti dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. n. 448800 del 06/11/2018, integrato con il documento dal titolo "*Piano di Caratterizzazione Macroisola Campalto Osellino - trasmissione risposte prescrizioni Conferenza dei Servizi del 04/12/18*", trasmesso dal proponente con nota del 12/03/2019 prot. 129376 ed acquisito agli atti dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. n. 102727 del 13/03/2019, integrato da documento dal titolo "*Macroisola Campalto-Osellino. Trasmissione della nota in risposta alla CdS del 16/07/2019*", trasmesso dal proponente con nota del 07/07/2020 prot. 286231/2020 acquisito agli atti dalla Direzione Progetti speciali per Venezia con prot. n. 267935 del 07/07/2020.

In ordine ai documenti sopra citati è stato acquisito il parere positivo della Conferenza di Servizi decisoria del 17/09/2020.

---

IL DIRETTORE DELL'AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO  
PER AVOCAZIONE DELLE COMPETENZE  
DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGETTI SPECIALI PER VENEZIA

PREMESSO che il Comune di Venezia ha trasmesso il documento dal titolo *Macroisola Campalto Osellino - trasmissione esiti PdC*", con nota del 29/10/2018 prot. 526418 ed acquisito agli atti dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. n. 448800 del 06/11/2018;

- che il documento di cui sopra è stato valutato nella Conferenza di Servizi istruttoria del 04/12/2018, la quale ha ritenuto di sospendere l'approvazione richiedendo al Comune specifiche prescrizioni;
- il Comune di Venezia ha trasmesso il documento dal titolo "*Piano di Caratterizzazione Macroisola Campalto Osellino - trasmissione risposte prescrizioni Conferenza dei Servizi del 04/12/18*", con nota del 12/03/2019 prot. 129376 ed acquisito agli atti dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. n. 102727 del 13/03/2019;
- che il documento di cui sopra è stato valutato nella Conferenza di Servizi istruttoria del 16/07/2019, la quale ha ritenuto di approvarlo richiedendo al Comune specifiche prescrizioni;
- il Comune di Venezia ha trasmesso il documento dal titolo "*Macroisola Campalto-Osellino. Trasmissione della nota in risposta alla CdS del 16/07/2019*", con nota del 07/07/2020 prot.

CONSIDERATO che la documentazione di cui sopra è stata valutata nella Conferenza di Servizi istruttoria del 17/09/2020, la quale ha ritenuto di approvare la proposta del Comune di Venezia di cui trattasi con prescrizioni operative;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 17/09/2020 (**Allegato A**), dal quale risulta che la documentazione di cui trattasi è approvabile, con prescrizioni operative;

- l'art. 14 – ter della Legge 241/1990 e ss.mm. e ii;
- l'art. 242 del D. Lgs. 152/2006, comma 3 e seguenti, con il quale vengono disciplinate le procedure operative ed amministrative per:
  - a. l'autorizzazione all'attuazione del piano di caratterizzazione;
  - b. l'approvazione del documento di analisi del rischio;
  - c. l'approvazione del piano di monitoraggio;
  - d. l'approvazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione del sito;
- l'art. 6 bis della L.R. 17/1990, così come modificato dalla L.R. 19/2013, per il quale: “In conformità ai principi e alle finalità della presente legge, la Regione approva gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati localizzati nel bacino scolante della laguna di Venezia individuato dal piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia”.
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 652 del 17/03/2009 con la quale viene sancita la competenza della Regione all'approvazione dei progetti operativi degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza di aree inquinate ricadenti nell'ambito territoriale del Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana (PALAV), con esclusione dei progetti che riguardano il Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera, dando atto che la valutazione dei relativi progetti e delle fasi prodromiche compete alla Conferenza di Servizi, convocata dalla Direzione Regionale Progetto Venezia ora Direzione Progetti speciali per Venezia).
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1269 del 05/05/2009, con la quale il Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia è stato delegato all'adozione di tutti i provvedimenti amministrativi conseguenti alla conclusione delle varie fasi previste e regolate dall'art. 242 del D.Lgs 152/2006, comma 3 e successivi;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1507 del 26/09/2016 con la quale, nell'ambito di modifica dell'assetto organizzativo, l'Unità Organizzativa Progetto Venezia viene rinominata Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 869 del 19/06/2019 con la quale, in considerazione della rilevante complessità delle funzioni dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, vengono adottate misure finalizzate all'efficientamento, tra cui l'assegnazione della UO Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia nella Direzione Tutela Ambientale ed Opere di Bonifica a Marghera, comprese le relative competenze.
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1144 del 06/08/2019 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Tutela Ambientale ed Opere di Bonifica a Marghera.

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1378 del 23/09/2019, con la quale si è proceduto ad un ulteriore assetto operativo nell'ambito dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, con l'istituzione, tra l'altro, della "Direzione Progetti speciali per Venezia", in luogo della Direzione Tutela Ambientale ed Opere di Bonifica a Marghera;

PRESO ATTO del collocamento in quiescenza del Direttore della Direzione Progetti speciali per Venezia dal 01.10.2020; conseguentemente le funzioni di tale Direzione sono svolte dal Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, per avocazione delle competenze, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Regolamento regionale n.1 del 31 maggio 2016;

#### DECRETA

1. Ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., è approvata la restituzione agli usi legittimi dell'area agricola non contaminata, compresa nella subarea A della Macroisola Campalto Osellino ad eccetto dell'area IVE, sulla base delle risultanze della Conferenza di Servizi decisoria del 17/09/2020, meglio evidenziate nell'allegato verbale della Conferenza stessa (**Allegato A**), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Il presente provvedimento chiude il procedimento avviato ai sensi degli artt. n. 7 e 8 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.;
3. Il presente provvedimento va trasmesso al Comune di Venezia, alla Città metropolitana di Venezia, all'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia e all'AULSS 3 Serenissima;
4. Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla ricezione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla ricezione;
5. Di pubblicare il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Dott. Nicola Dell'Acqua



Il Direttore  
della UO Bonifiche ambientali e Legge speciale per Venezia  
Dott. Giovanni Ulliana







**Area Tutela e Sviluppo del Territorio**  
*Direzione Progetti speciali per Venezia*

**Legge Regionale n. 19/2013. Approvazione dei progetti di bonifica di siti inquinati ubicati nell'ambito territoriale del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia.**

**CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA**

*Verbale della seduta del*

**17 settembre 2020**

**La Conferenza di Servizi decisoria è stata convocata con nota n. 357199 del 11/09/20, per il giorno 17 settembre 2020, presso gli uffici della Direzione Progetti speciali per Venezia a Palazzo Linetti, Calle Priuli, Cannaregio 99, Venezia.**

Presiede la Conferenza di Servizi il dott. Paolo Campaci, Direttore della Direzione Progetti speciali per Venezia, giusta delega di cui al Decreto n. 1 del 08/07/2016 a firma del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio dott. Alessandro Benassi. Dopo aver acquisito agli atti le deleghe dei rappresentanti tecnici degli Enti convocati e verificato la loro presenza in video collegamento, viene dato l'inizio dei lavori.

**Proponente:** Comune di Venezia

**Area:** Comune di Venezia

**Titolo:** Macroisola Campalto Osellino - trasmissione esiti PdC.

Trasmesso con nota del 29/10/2018 prot. 526418 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. n. 448800 del 06/11/2018.

Integrato da:

Titolo: Piano di Caratterizzazione Macroisola Campalto Osellino - trasmissione risposte prescrizioni Conferenza dei Servizi del 04/12/18,

Trasmesso con nota del 12/03/2019 prot. 129376 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. n. 102727 del 13/03/2019.

Integrato da:

Titolo: Macroisola Campalto-Osellino. Trasmissione della nota in risposta alla CdS del 16/07/2019.

Trasmesso con nota del 07.07.2020 prot. 286231/2020 acquisita dalla Direzione Progetti speciali per Venezia con prot. n. 267935 del 07/07/2020.


Il dott. Simone Fassina, tecnico istruttore che svolge la propria attività nella Direzione Progetti speciali per Venezia, riporta sinteticamente quando discusso in Conferenza di Servizi istruttoria odierna e chiede parere agli Enti.

Gli Enti confermano quanto espresso in Conferenza di Servizi istruttoria odierna ritenendo il documento in esame approvabile.

**Dopo ampia e approfondita discussione, preso atto di quanto sopra esposto, la Conferenza di Servizi ritiene approvabile la proposta del Comune di Venezia di restituire l'area agricola compresa nella subarea A ad eccetto dell'area IVE, agli usi legittimi non risultando contaminata, richiede altresì le seguenti prescrizioni:**

1. In assenza degli esiti dell'Analisi di Rischio (che escluda rischi sanitari dove sono stati riscontrati superamenti tali da non essere definiti hot spot), vista anche la presenza di bersagli sensibili (area residenziale), è necessario valutare con l'Ente sanitario, l'eventuale necessità di adottare misure di prevenzione anche nei punti dove sono stati riscontrati superamenti delle CSC tali da non essere definiti Hot Spot.
2. Gli esiti delle indagini ambientali evidenziano la presenza di uno strato definito come "materiali di riporto" distribuito in alcuni punti come rilevato dalle stratigrafie dei sondaggi eseguiti nella subarea "B", pertanto richiamato il DPR n. 120/2017 e alla luce del contenuto della nota del MATTM prot. 0015786 del 10.11.2017 nonché della bozza di linee guida elaborata dal Gruppo di Lavoro "Terre e rocce da scavo" del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, deve essere eseguito il test di cessione al fine di stabilire o meno se gli stessi materiali di riporto costituiscano o meno una "fonte di contaminazione" del sito indagato". L'indagine deve essere concertata con l'Agenzia per fornire un quadro esaustivo della cessione derivante dallo strato di riporto, prevedendo un numero adeguato di campioni in relazione alla contaminazione accertata, e all'ubicazione dello strato di riporto esclusi quelli configurabili come materiale inerte da sottofondo. Il set analitico dovrà far riferimento in particolare ai contaminanti riscontrati nei sondaggi ed essere parametrato ai limiti delle CSC per le acque sotterranee.
3. Per quanto riguarda l'area Ive compresa nella subarea A, il proprietario deve ottemperare a quanto di seguito riportato.
  - I superamenti dei limiti di colonna A della tabella 1 dell'all. 5 alla parte IV del titolo V del D.Lgs 152/06 per i parametri **benzo(a)pirene** devono essere tenuti in considerazione nell'elaborazione dell'Analisi di Rischio. Al fine di ottenere dati utili per la definizione del rischio, può essere valutato il ricampionamento del terreno in corrispondenza del sondaggio in questione e il preliminare intercalibrazione dei laboratori al fine di definire le modalità di analisi del parametro.
  - Considerati inoltre i superamenti rilevati nelle acque in 5 piezometri dell'area IVE per il parametro Nitriti, la ditta deve provvedere all'elaborazione dell'Analisi di Rischio.
4. Per quanto concerne il superamento del parametro **HC>12** nei sondaggi **977** e **1116**, Si prende atto dell'assenza di rischio cui si perviene a seguito dell'applicazione dell'analisi di rischio in modalità diretta. Qualora lo scenario dovesse subire modifiche e dovessero rendersi attivi percorsi di esposizione ad oggi non considerati, l'elaborazione dovrà essere aggiornata.
5. Per quanto riguarda la subarea B, il Comune di Venezia deve presentare l'Analisi di Rischio entro 90 giorni dal ricevimento del presente verbale.

Il Verbalizzante  
Dott. Simone Fassina



Il Presidente  
Dott. Paolo Campaci



*I partecipanti alla Conferenza di Servizi (Enti Pubblici) presenti per tutta la seduta o in parte:*

Dott. P. Campaci – Regione Veneto  
Dott. S. Fassina – Regione Veneto  
Geom. P. Ciuffi – Città metropolitana di Venezia  
Ing. M. Zambon – ARPAV Dipartimento di Venezia  
Dott.ssa L. Cantarella – ARPAV Dipartimento di Venezia  
Dott.ssa S. Fant – Comune di Venezia  
Dott. F. Penzo – Comune di Venezia  
Dott.ssa M. Gregio – AULSS 3 Serenissima

